

Danni da grandine su colture a cielo aperto

Condizioni di assicurazione rischi “AGEVOLATP”

<u>INDICE</u>	pagina
NOTA INFORMATIVA	2
DEFINIZIONI	5
CONDIZIONI GENERALI	7
Da art. 1 ad art. 25	
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	12
Prodotto assicurato	
PRODOTTI ARBOREI	12
Frutta	12
Agrumi	14
Uva	15
Olive	16
PRODOTTI ERBACEI	16
Barbabietole da zucchero	17
Cetrioli, zucchine, zucche	18
Cocomeri, meloni	18
Fagioli	19
Fragole, fragoloni, fragoloni rifioranti, fragoline di bosco	19
Mais da insilaggio	20
Mais da seme	20
Mais dolce	20
Melanzane	21
Peperoni	21
Piselli	22
Pomodori	22
Pomodori da industria	23
Pomodori da consumo fresco	23
Tabacco	24
PRODOTTI VIVAI	25
Vivai di vite	25
(barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)	
Piante di viti porta innesti	26
(piante madri di porta innesti di vite)	
Vivai di piante da frutto e di olivo	27
(piante da frutto e di olivo in vivaio)	
CARCIOFI	28
CAMPIONI	29
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRICACY)	30

NOTA INFORMATIVA

Predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.185 del Decreto Legislativo n.209 del 7.9.2005 (Codice delle assicurazioni private) e in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

La Nota Informativa è resa nota e letta al Cliente prima della sottoscrizione del contratto, di cui non costituisce, tuttavia, parte integrante. Le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione devono essere lette con molta attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'Intermediario tutti i chiarimenti necessari.

1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA :

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Sede secondaria italiana, in Milano, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, con sede legale in Zurigo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (Provvedimento ISVAP n°2305 del 28/09/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/10/2004).

La Sede secondaria italiana è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Sede Principale della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, con sede in Seilergraben, 61 - Zurigo - Svizzera.

La Direzione della Sede Secondaria Italiana è ubicata in Via Carlo Poma, 42 – 20129 Milano tel. +39/02/89693700, fax +39/02/73953870, e-mail: info@assicurazionegrandine.it, sito: www.assicurazionegrandine.it.

2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO :

Legislazione applicabile

Il Contraente e la Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Sede Secondaria italiana, potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Impresa propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Per tutto quanto non specificato, si applica la legge italiana.

Reclami in merito al contratto

Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, **eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Direzione della Sede Secondaria Italiana che è ubicata in :**

Via Carlo Poma, 42 – 20129 Milano,

Telefono +39/02/89693700, fax +39/02/73953870,

e-mail reclami@assicurazionegrandine.it , sito www.assicurazionegrandine.it.

Qualora l'esponente **non si ritenga soddisfatto** dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel **termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria,

oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dall'Assicurato/Contraente e Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e l'Assicurato/Contraente.

Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

3) *INFORMAZIONI AGGIUNTIVE* :

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione

si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

Informazioni specifiche relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione dell'Assicurato/Contraente sulla **necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, chiedendo all'Intermediario tutti gli approfondimenti necessari. Per le condizioni inerenti al contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione che seguono, specificando inoltre che il contratto di assicurazione è stipulato a premio fisso.**

Durata del contratto

Il contratto ha **durata temporanea senza tacito rinnovo** e la sua **validità cessa** alla **maturazione** di raccolta del **prodotto od anche prima se viene raccolto** e comunque **non oltre il 10 novembre**, se non diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato siano complete, veritiere e non reticenti per evitare il rischio, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di **successive legittime contestazioni da parte dell'Impresa che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni.**

Ogni richiesta di rettifica da parte del Contraente/Assicurato dovrà essere fatta per iscritto e pervenire alla Direzione dell'Impresa.

Periodo di carenza contrattuale

Il contratto stabilisce un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale l'eventuale sinistro non rientra in garanzia e, pertanto, non sarà pagato dall'Impresa.

La garanzia decorre dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della notifica, salvo patti derogatori.

Struttura liquidativa

La struttura liquidativa dell'Impresa è **unica e Direzionale, raggiungibile per posta, fax (+39/02/73953870) o posta elettronica all'indirizzo: sinistri@assicurazionegrandine.it, sito www.assicurazionegrandine.it.**

Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro va tassativamente **denunciato all'Impresa, con data e ora dell'evento, entro 3 giorni dall'accadimento**, in quanto trattasi di rischi su prodotti a veloce deterioramento. Alla denuncia firmata dovranno seguire le documentazioni pertinenti.

Obblighi per gli Intermediari

L'Intermediario è il professionista iscritto nell'apposito Registro unico dell'ISVAP che **prima della sottoscrizione del contratto ha l'obbligo di consegnare al contraente un documento con i suoi estremi identificativi e di iscrizione al Registro unico, nonché le informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi e le informazioni sugli strumenti di tutela del contraente** come da Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006.

L'Intermediario illustra al Contraente/Assicurato in **modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto. Per proporre contratti adeguati devono acquisire ogni informazione utile riguardante il rischio da assicurare. In caso di volontà del contraente di acquisire un contratto assicurativo ritenuto dall'Intermediario non adeguato, quest'ultimo informa il cliente per iscritto del motivo dell'inadeguatezza.**

L'Intermediario **consegna al Contraente copia della documentazione contrattuale, del contratto stipulato e di ogni altro documento sottoscritto.**

Si richiama ancora l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, le soglie di danno e le franchigie applicate, gli obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro, il recesso delle parti.

Al fine di mantenere elevata la qualità del servizio assicurativo, abbiamo attivato la casella e-mail: servizio.qualità@assicurazionegrandine.it per recepire i Vostri suggerimenti. Potete anche scriverci al **Servizio Qualità Assicurazione Grandine Svizzera** – Via Poma, 42 – 20129 Milano (Italia) – Fax: 02.73953870.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Società

L'Impresa assicuratrice Società Svizzera d'assicurazione contro la Grandine.

Intermediario Assicurativo

Persona fisica o persona giuridica abilitata all'attività di intermediazione assicurativa di cui al Titolo IX del D. Lgs.n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed **iscritta al Registro unico dell'ISVAP**, la quale presenta e propone contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, è parte attiva nella conclusione dei contratti.

Gli intermediari assicurativi si devono attenere ai principi normativi stabiliti nel D.Lgs. n.209/2205 (Codice delle assicurazioni private), nel Regolamento ISVAP n.5/2006 e nella circolare ISVAP n°533/D del 4 giugno 2004, in aggiunta agli altri specificatamente stabiliti con circolari dell'ISVAP, secondo la Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private– Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Organismo di vigilanza e controllo.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, **socio del Contraente.**

Contraente

Il Consorzio di difesa, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

Polizza – Convenzione

Il documento che **prova l'assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali** relative ai certificati di assicurazione stipulati (anche denominata **Lettera d'Intesa**).

Certificato di Assicurazione

L'applicazione alla Polizza Convenzione che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte, esse devono essere **COMPLETE, VERITIERE e NON RETICENTI**;
- l'attestazione della qualità di socio del Consorzio di Difesa da parte dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società in **forma fissa e quindi a costo annuo predefinito.**

Franchigia

Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

Soglia di danno

Livello minimo di danno al di sotto del quale non si corrisponde alcun indennizzo. Viene espresso in forma percentuale ed è riferito al valore assicurato.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Bollettino di campagna

Il documento che riporta i risultati di perizia.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane **a carico dell'Assicurato**.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo

La percentuale della somma assicurativa oltre la quale non viene corrisposto l'indennizzo.

Varietà

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico.

In caso di contrasto tra le condizioni di assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Polizza Convenzione (o Lettera d'Intesa) per l'annata in corso – scambiate e sottoscritte fra la Società assicuratrice ed il Contraente del quale l'Assicurato è socio – prevalgono queste ultime.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza.

Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza il danno di quantità causato dalla percossa della grandine al prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità, se previsto dalle Condizioni Speciali. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine. Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da grandine eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art. 5 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'intermediario alla Società con lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail certificata o altro documento probatorio della data di messa in copertura del rischio e degli estremi dello stesso.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale il certificato verrà trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell'assicurato che si impegna fin d'ora a corrispondere alla Società. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Consorzio di Difesa, dovrà essere comunicata alla Società entro 30 giorni. Nelle more la garanzia si intende operante.

La garanzia cessa alla maturazione di raccolta del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque al 10 Novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 6 - Soglia e Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della soglia e/o della franchigia indicata nella Polizza Convenzione.

Per danni superiori all'aliquota di soglia o di franchigia viene risarcita l'eccedenza.

Art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da grandine.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 8 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi sopra una partita **la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quello della grandine**, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, **ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio**, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da grandine purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Agenzia della Società alla quale è assegnato il certificato di assicurazione entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento** o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo art.11.- Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a) e c) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio previsto dall'art. 7 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio).

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data della grandine. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.

Per ogni danno denunciato con richiesta di perizia che risultasse inesistente, l'Assicurato dovrà corrispondere le relative spese di perizia sostenute dalla Società.

Art. 10 - Quantificazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società.

Art. 11 - Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Via Poma 42, 20129 Milano - a mezzo telegramma. Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 5% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui all'art. 12 – Competenze dei periti.

Detto perito deve inviare, tempestivamente, copia della relazione di perizia alla Direzione della Società a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 12 - Competenze dei periti

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme:

- a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
- b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all'art. 7- Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio) - e quelle relative alla soglia/franchigia;
- c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto alla lettera a).

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla varietà e alla quantità dei prodotti assicurati;
- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 11 - Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento - ;
- d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto e valutare l'epoca più idonea per effettuare la perizia;
- e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – art. 13 – Perizia d'appello - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvalga del disposto dell'art. 13 – Perizia d'appello, la perizia diventa definitiva.

Art. 13- Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Via Poma 42 - 20129 Milano.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 14 - Norme particolari della perizia d'appello

Se è stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 11 – Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Art. 15 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e salvo quanto previsto dall'art. 19 – Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alla condizioni convenute con il Contraente tramite apposita Polizza Convenzione.

Art. 17 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti al fine della definizione del danno.

Art. 18 - Decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati alla Società entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 20 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata il certificato di assicurazione.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 22 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalla grandine in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società – Via Poma 42, 20129 Milano - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24 - Trasformazione del certificato di assicurazione in polizza in caso di mancata ammissione al contributo pubblico

Qualora il certificato di assicurazione grandine non sia ammesso per qualsivoglia motivo totalmente o parzialmente a contributo pubblico, il certificato verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell'assicurato che si impegna a corrisponderlo contro quietanzamento da parte della Società.

Art. 25 - Obbligo ad assicurare l'intera produzione aziendale riferita al prodotto

In base alle norme di legge vigenti, la garanzia deve riferirsi all'intera produzione aziendale ottenibile per il prodotto assicurato. Qualora venga assicurata solo una parte di produzione, il risarcimento sarà ridotto, ai sensi dell'art. 1893-2° comma del Codice Civile, in proporzione al maggior valore del prodotto assicurabile.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTO ASSICURATO

Art. 1

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia o difetto.

PRODOTTI ARBOREI

Prodotto frutta

Art. 2

La garanzia ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per l'actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie.

Art. 3

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati,

è **CONVENZIONALMENTE** valutato secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle corrispondenti tabelle che seguono, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato in polizza. Per quanto attiene ai prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHIE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE, FICHI D'INDIA, il titolo di danno lesione riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

Actinidia: tabella

Tabella CONVENZIONALE		A	B
		% danno	% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media.	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve.	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media .	80	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti e/o distrutti.	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO*	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI									
1)GIU.	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2)GIU.	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3)GIU.	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1)LUG.	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2)LUG.	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3)LUG.	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1)AGO.	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2)AGO.	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3)AGO.	-	3	4	5	6	7	8	9	10

*Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine:

Tabella CONVENZIONALE		A	B
		% danno	% danno
a)	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima.	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve.	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazioni lievi.	40	55
d)	Numerose lesioni lievi, più lesioni medie; qualche lesioni notevoli; qualche lesione lieve non riparata, deformazioni media.	70	75
e)	Numerose lesioni medie, più o numerose lesioni notevoli, più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti.	100	100

Mele:

Tabella CONVENZIONALE		A	B
		% danno	% danno
a)	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve.	25	
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazioni lievi.	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesioni notevole ; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazioni medie; ondulato notevole.	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti.	100	100

Pere:

Tabella **CONVENZIONALE**

	A	B
	% danno	% danno
a) Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime.	0	0
b) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime.	25	35
c) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi.	50	65
d) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media .	80	80
e) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti.	100	100

Cachi, Fichi:

	% danno
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato.	0
b) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo.	20
c) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo.	40
d) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo.	75
e) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.	100

Fichi d'India:

	% danno
a) Illesi; segni di percossa; tracce di ondulato; incisioni l'epicarpo.	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo.	25
c) Incisioni medie al mesocarpo.	40
d) Incisioni profonde al mesocarpo cicatrizzate.	70
e) Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo; frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti.	100

Prodotto agrumi

Art. 4

La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

1 giugno per : limoni (primo fiore)

1 luglio per: arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma

1 ottobre per: limoni estivi (verdelli)

Essa, fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **termina alle ore 12 delle date sottoriportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:**

28 febbraio per: mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, Satsuma

31 marzo per: limoni (primo fiore)

30 aprile per: arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti

31 maggio per: arance Varietà "Ovale" e "Valencia"

31 agosto per: limoni estivi (verdelli)

Art. 5

Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Art. 6

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo (flavedo).	0
b) Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi.	30
c) Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie.	60
d) Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi.	80
e) Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); frutti distrutti.	100

Prodotto uva

Art. 7

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

Art. 8

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato in polizza, a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tale garanzia decorre comunque non prima delle seguenti date fisse:

ore 12 del 1 luglio per : l'Italia Meridionale e le Isole

ore 12 del 8 luglio per : l'Italia Centrale

ore 12 del 15 luglio per : l'Italia Settentrionale

Uva da tavola

Art. 9

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e, dall'allegazione, di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%.
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 10

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di evento grandinigeno, saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Art. 11

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina alle ore 12 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12 del 20 novembre.

Prodotto olive

Art. 12

La garanzia ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 30 novembre per le olive da olio.

Olive da olio

Art. 13

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature.	10
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
d) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
e) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Olive da tavola

Art. 14

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature.	30
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	60
d) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	80
e) Drupe perdute.	100

PRODOTTI ERBACEI

Art. 15

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; in polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina o del trapianto.

Art. 16

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Art. 17

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società con telegramma od a mezzo fax e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 3 giorni dalla suddetta data.**

Art. 18

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 19

Per i prodotti :

- ORTICOLI: Melanzane e per le piante di: Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie.
- SEMI DI PIANTE ORTENSIVI: Bietole rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli;

a deroga dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo fax alla Direzione della Società entro le 24 ore successive.**

Prodotto barbabietola da zucchero (radice)

Art. 20

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sottoriportati:

EPOCA DEL SINISTRO*	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3LUG.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1AGO.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2AGO.	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3AGO.	-	0	0	0	5	6	8	9	10

Prodotto cetrioli, zucchine e zucche

Art. 21

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del:

- 15 settembre per :** l'Italia Settentrionale
- 15 ottobre per :** l'Italia Centrale
- 15 novembre per :** l'Italia Meridionale, con esclusione della Sicilia
- 30 novembre per :** le province della Sicilia

Art. 22

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo.	0
b) Plurime incisioni all'epicarpo.	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi .	75
f) Deformazioni molto gravi; frutti distrutti.	100

Prodotto cocomeri e meloni

Art. 23

In polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 24

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

	<u>% danno</u>
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
c) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
d) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi .	80
e) Deformazioni molto gravi ; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

*Cocomeri varietà Sugar Baby e simili (**)*

	<u>% danno</u>
a) Fiori (*) e/o frutti illesi.	0
b) Qualche incisione all'epicarpo.	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	40
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

(**) Le varietà similari alla Sugar Baby saranno elencate nell'apposita appendice allegata alla polizza - convenzione.

Art. 25

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina:
per le coltivazioni forzate e semi-forzate:

ore 12 del 15 agosto per: **l'Italia Settentrionale**
ore 12 del 10 agosto per: **l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare**

per le coltivazioni a cielo aperto:

ore 12 del 31 agosto per: **l'Italia Settentrionale**
ore 12 del 20 agosto per: **l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare**

per le coltivazioni tardive:

ore 12 del 15 settembre per: **l'intero territorio nazionale**

Prodotto fagioli

Art. 26

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Prodotto fragole, fragoloni, fragoloni rifioriti, fragoline di bosco

Art. 27

A deroga dell'art. 15 delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita deve essere indicata, in polizza, la fioritura della specie (unifera o rifiorite) e lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).

Art. 28

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

	<u>% danno</u>
a) Illesi.	0
b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi.	25
c) Lesioni di media estensione e/o di media o profondità; deformazioni medie.	60
d) Lesioni di notevole estensione e/o notevole profondità; deformazioni gravi; frutti asportati; frutti distrutti.	100

Prodotto mais da insilaggio

Art. 29

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità su prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Prodotto mais da seme

Art. 30

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

Art. 31

Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità su prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Prodotto mais dolce

Art. 32

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di carioidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità su prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Prodotto melanzane

Art. 33

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato; a parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Speciali di Assicurazione gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)
100	1Yscaglione - 20	20
120	2Yscaglione - 30	50
135	3Yscaglione - 30	80
150	4Yscaglione - 20	100

(**) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati

Prodotto peperoni

Art. 34

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti.	0
b) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati.	15
c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati.	35
d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso.	60
e) Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque entro il 15 novembre. A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, per il prodotto coltivato nelle regioni Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue :

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.

Prodotto piselli

Art. 35

Per ogni partita devono essere indicate oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- **la data di semina;**
- **la destinazione del prodotto : industria conserviera, consumo fresco, seme secco.**

Art. 36

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera od al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 37

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali, e limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a 3 giorni dall'estirpazione.

Prodotto pomodori

Art. 38

Per ogni partita, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

Fermo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina alle ore 12 del 30 settembre.

Prodotto pomodori da industria

Art. 39

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

Pomodori da Pelati

	<u>% danno</u>
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b) Qualche ammaccatura ; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	40
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	65
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80
f) Fiori (*) e frutti distrutti.	100

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere

	<u>% danno</u>
a) Fiori (*) e frutti illesi e depigmentazione dell'epidermide.	0
b) Lesioni cicatrizzate all'epicarpo; qualche ammaccatura lieve.	15
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	70
f) Fiori (*) e frutti distrutti.	100

Prodotto pomodori da consumo fresco

Art. 40

Il danno complessivo

è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo.	40
d) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	65
e) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80
f) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

Prodotto tabacco

Art. 41

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.

Art. 42

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato escludendo le foglie di trapianto e le prime due corone basali (6 foglie), considerando uguali tutte le altre foglie in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;**
- b) al mancato accrescimento delle foglie;**
- c) alle foglie perdute (è da considerarsi perduta anche la foglia con più di del 75% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale);**
- d) le foglie con parti asportate fino al 15% sono da considerarsi illese.**

Art. 43

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del precitato articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art.44

La garanzia è prestata con l'applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo pari all'80% del valore assicurato grandinato di ciascuna partita.

Art.45

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;**
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.**

Art.46

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 11 delle Condizioni Generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art.47

Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente od a mezzo fax (02 02.73953870) la Direzione della Società perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi 8 giorni oltre quello dell'avviso senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione) di

eseguire le suddette pratiche colturali purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita. In ogni caso resta convenuto che:

- a) deve essere liquidato il solo danno causato dalla grandine sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;**
- b) nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.**

Art. 48

Fermo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa, sia per la raccolta scalare che per la raccolta unica e secondo gli scaglioni indicati nella seguente tabella, alle ore 12 delle date sottoindicate:

Data	% di prodotto considerato fuori rischio	Varietà di Tabacco
15 agosto	20	Burley
	70	precoci di Bright
30 agosto	20	altre varietà di Bright e di altri tabacchi
	100	precoci di Bright
10 settembre	60	Burley
20 settembre	45	altre varietà di Bright e di altri tabacchi
30 settembre	100	Burley
10 ottobre	100	altre varietà di Bright e di altri tabacchi

PRODOTTI VIVAI

Prodotto vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 49

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti.

Art. 50

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 51

La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 15 novembre.

Art. 52

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Illesi; lesioni interessanti la corteccia	0
b) Lesioni interessanti il cambio.	25
c) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	40
d) Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	60
e) Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	80
f) Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none">• lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;• asportazione totale del germoglio principale ed assenza dei ricacci giunti a maturazione;	100

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

Art. 53

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

Prodotto piante di viti porta innesti (piante madri di porta innesti di vite)

Art. 54

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 30 novembre.

Art. 55

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 56

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- c) lunghezza di 35 - 40 cm. circa.

Art. 57

Il danno complessivo

è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio.	0
b) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	25
c) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	50
d) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	70
e) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.	100

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

Prodotto vivai di piante da frutto e di olivo (piante da frutto e di olivo in vivaio)

Art. 58

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 59

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12 del 15 novembre.

Art. 60

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<u>% danno</u>
a) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
b) Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate.	10
c) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati. Astoni svettati.	30
d) Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e non; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo. Più lacerazioni che interessano i rami anticipati.	60
e) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi.	80
f) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi. Astoni stroncati	100

N.B. : Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone.

Le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

PRODOTTO CARCIOFI

Art. 61

La garanzia deve riferirsi all'intera produzione aziendale ottenibile per il prodotto carciofi.

Qualora venga assicurata solo una parte di detta produzione, il risarcimento sarà ridotto, ai sensi dell'art. 1893 2° comma del Codice Civile, in proporzione al maggior valore del prodotto assicurabile.

Art. 62

La garanzia riguarda i “primi cinque capolini ottenibili” da ciascuna pianta e/o posta, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco.

Il numero dei “primi cinque capolini” per pianta e/o posta ed il numero delle piante per partita deve essere OBBLIGATORIAMENTE indicato nel certificato di assicurazione.

Art. 63

Il valore assicurato esposto nel certificato di assicurazione viene convenzionalmente stabilito dalla seguente tabella:

Capolini assicurabili(primi 5)	% del valore totale assicurato per partita
1° capolino	25 %
2° capolino	25 %
3° capolino	18 %
4° capolino	18 %
5° capolino	14 %

Art. 64

La garanzia si estingue progressivamente in base alla seguente tabella:

Capolini assicurabili(primi 5)	Data massima di cessazione garanzia
1° capolino	31 dicembre
2° capolino	15 gennaio
3° capolino	31 gennaio
4° capolino	15 febbraio
5° capolino	28 febbraio

Art. 65

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONE DEI CAPOLINI	% danno
a) Illesi e lesioni lievi con decolorazione delle brattee esterne.	0
b) Lesioni medie con suberificazione.	20
c) Lesioni profonde con suberificazione.	40
d) Lesioni interessanti anche le brattee interne con medio defogliamento delle piante, lesioni profonde dello stelo.	70
e) Capolini distrutti con grave defogliamento della pianta e rotture dello stelo.	100

CAMPIONI

Art 66

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **i campioni sono così determinati:**

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: **le tre intere file di piante che insistono al centro della partita;**
- pomodoro: **le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita;**
- tabacco: **le tre intere file di piante che insistono al centro della partita;**
- agrumi, frutta, olive: **una pianta ogni 20 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 20, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.**

Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.

PRIVACY

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE E SUI DIRITTI DEL CLIENTE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 ed in relazione ai dati personali (di seguito "Dati") che formeranno oggetto di trattamento, la Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Sede secondaria italiana – Via Poma 42, 20129 Milano – ha l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine Sede secondaria italiana delle **finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle normative di legge** (es. ai sensi della normativa antiriciclaggio). Inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata, i dati possono, secondo i diversi casi, essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". **Il trattamento dei dati conferiti avviene entro i limiti strettamente necessari alla fornitura dei suddetti servizi.**

Qualora i **dati personali siano di natura "sensibile"** di cui all'art.4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice in materia di protezione dei dati personali (es. dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o politiche, l'adesione a partiti, sindacati o altro, nonché a dati sullo stato di salute oppure a sentenze o indagini di tipo penale, etc.) il **trattamento è ammesso solo dopo espresso consenso del Cliente** in base alle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. B), della Legge, quali: raccolta, registrazione e organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza, protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela. **E' tassativamente esclusa l'operazione di diffusione dei dati** se non per le tipologie previste al successivo punto 5.
- è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, nonché da società di servizi esterne che sono state nominate dalla nostra Società responsabili e/o incaricate del trattamento ;
- qualora sia consentito da parte del Cliente, è previsto l'utilizzo dei predetti dati per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità ed in modo "non invasivo", rispettando la deontologia professionale.

Nella nostra società i dati vengono trattati da incaricati e collaboratori in base a specifiche funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute solamente per finalità assicurative, salvo che il Cliente non abbia conferito specifico consenso all'utilizzo dei dati anche per finalità commerciali e di informazione tecnica sui prodotti/servizi.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, **il conferimento dei dati personali può essere:**

- **obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria** (ad esempio per l'Ufficio Italiano Cambi, per l'Anagrafe Tributaria, per il Ministero delle Politiche Agricole, per le Banche Dati ISVAP, ISMEA, etc.);
- **strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri** (periti, legali, etc.)

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto 3 precedente, comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri da parte della nostra Società.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – **agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; intermediari iscritti al Registro unico ISVAP ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti estimatori; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; organismi associativi (ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – Via della Fregata, 70 - Roma) e consortili propri del settore assicurativo: ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), ISMEA (Istitutori Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria** (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di revisione e di consulenza indicate negli atti di bilancio, Magistratura, Forze dell'ordine, etc.).

I dati comuni potranno altresì essere comunicati ad Istituti Bancari e di Credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi.

L'elenco completo di tutti i soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al responsabile del trattamento dei dati.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trattamento dei dati per attività di informazione o promozione commerciale

I dati personali possono essere diretti anche all'espletamento, da parte della Società, di attività di informazione e promozione dei suoi prodotti assicurativi.

A tale fine, Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine Sede secondaria italiana precisa che tali dati possono essere comunicati a Società del Gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle disposizioni di legge).

La mancata autorizzazione, da parte dell'interessato, non comporta alcuna conseguenza nei rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.

8. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso i Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea esclusivamente per la “finalità assicurativa” della società.

9. Dati sensibili

I dati sensibili raccolti da Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine Sede secondaria italiana **in esecuzione del rapporto contrattuale verranno utilizzati solo nell'ambito di quanto prescritto dalla autorizzazione n°5/00 del Garante per la protezione dei dati personali.**

10. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di **ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.**

I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato (il Rappresentante Generale della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine Sede secondaria italiana, con sede in Via Poma 42, 20129 Milano) con lettera raccomandata o collegandosi al sito www.assicurazionegrandine.it.

11. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine Sede secondaria italiana, con sede in Via Poma 42, 20129 Milano - tel. +39/02/89693700, fax +39/02/73953870, **Per l'esercizio dei diritti il Cliente può anche inviare comunicazioni tramite posta elettronica all'indirizzo: privacy@assicurazionegrandine.it, sito: www.assicurazionegrandine.it.**

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del codice è il Rappresentante Generale. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati da Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine Sede secondaria italiana, è disponibile presso la sede del titolare.